



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto presidenziale n. 258

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter della L. 240/2010, in seno alle attività da sviluppare nell'ambito del progetto "*The crosstalk between sacs in loss of function and LINC complex disruption: a mechanobiological contribution to ARSACS pathogenesis*", da svolgersi presso l'Università degli Studi di Enna "Kore".

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'Università degli Studi di Enna "Kore" ha partecipato ad un bando per finanziamenti di progetti di ricerca, ottenendone l'assegnazione, emanato da Ataxia of Charlevoix-Saguenay Foundation, il cui obiettivo è la ricerca di terapie sull'Atassia Spastica Autosomica Recessiva di Charlevoix-Saguenay (ARSACS);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Enna "Kore";

VISTO l'art. 22 ter della L. 240/2010, 30 dicembre 2010;

VISTA la formale richiesta della prof.ssa Federica Morani e del Dr. Pietro Salvatore Carollo, Responsabili Scientifici del Progetto, inoltrata al protocollo dell'Ateneo in data 07/09/2026 col n. 24698, al fine del conferimento di un incarico di ricerca;

ACCERTATA la copertura finanziaria dell'incarico di ricerca di che trattasi;

VISTO il Codice Etico dell'Università;

RITENUTA la propria competenza

DECRETA

Articolo 1 – Indizione

1. È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta al conferimento di n. 1 incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter della L. 240/2010, in seno alle attività da sviluppare nell'ambito del progetto "*The crosstalk between sacs in loss of function and LINC complex disruption: a mechanobiological contribution to ARSACS pathogenesis*", da svolgersi presso l'Università degli Studi di Enna "Kore".

2. L'incarico di ricerca ha durata annuale e può essere prorogato, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di incarichi di ricerca. L'eventuale proroga è subordinata alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio, oltre che alla valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta. Ai fini della durata del rapporto non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi alla selezione giovani studiosi, italiani e stranieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, o titolo equivalente, da non più di sei anni, in Biotecnologie e Biotecnologie Molecolari o Biologia e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Costituiscono titolo preferenziale, ma non vincolante per la partecipazione alla selezione, il possesso del dottorato di ricerca e l'avvenuto conferimento di borse di studio e/o di ricerca che documentino il possesso di competenze ed abilità pratiche nel mantenimento di colture cellulari *in vitro* e nelle tecniche di base della biologia molecolare. Pertanto, i candidati dovranno possedere competenze ed abilità pratiche nell'allestimento e mantenimento di colture cellulari *in vitro* e nelle principali tecniche di biologia molecolare. Specificatamente, sono richieste competenze in:

- allestimento e mantenimento di colture cellulari umane *in vitro*;
- transfezione;
- estrazione di acidi nucleici;
- trasformazione batterica;
- analisi di PCR;
- estrazione proteica da cellule in coltura;
- western blot;
- immunofluorescenza;
- microscopia wide-field e/o confocale.

2. Ai candidati è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

3. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, se conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 8 e 11 e saranno ammessi con riserva.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.

5. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Articolo 3 – Attività da svolgere

1. Utilizzo di modelli cellulari di ARSACS (Atassia Spastica Autosomica Recessiva di Charlevoix-Saguenay), combinando manipolazioni genetiche con analisi dell'espressione proteica mediante Western blot e imaging quantitativo, al fine di: - valutare le alterazioni del complesso LINC; - chiarire la regolazione reciproca tra la proteina saccina e i componenti del complesso LINC; - definire l'asse filamenti intermedi-LINC-mitocondri come asse regolatorio centrale nella patogenesi di questa rara malattia neurodegenerativa ereditaria.

Articolo 4 – Divieti

1. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Non possono partecipare altresì, i candidati che abbiano fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 e/o che rientrino tra il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 *ter* della Legge 240/2010.

2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorati di ricerca, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legati al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

3. Il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

4. L'incarico di ricerca non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 5 – Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione va compilata esclusivamente on line, utilizzando l'apposito form rinvenibile sul sito web dell'Università, e sottomessa entro le ore 12:00 CET del 12/10/2026. È dovere del singolo candidato compilare correttamente il form in ogni sua parte ed effettuare, a pena di esclusione, l'upload dei documenti di cui alla domanda di partecipazione.

2. L'indirizzo e-mail dichiarato dal candidato nella domanda costituisce il riferimento ufficiale unico per tutte le comunicazioni individuali dell'Ateneo relative alla presente procedura. Ogni sua variazione dovrà pertanto essere tempestivamente comunicata all'indirizzo ufficiovalutazionicomparative@unikore.it. Tutte le comunicazioni di interesse generale dei candidati saranno effettuate dall'Ateneo esclusivamente sul sito web www.uke.it.

3. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo e-mail da parte del candidato o da eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Università stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 6 – Commissione giudicatrice

1. Le candidature sono valutate dalla Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente dell'Università, formata dai Responsabili Scientifici del Progetto e da un altro componente dagli stessi proposto. Della nomina della Commissione sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, con valore di notifica per tutti gli interessati.

2. Alla Commissione spetta l'esame delle candidature e lo svolgimento dei colloqui. I verbali della procedura valutativa sono redatti dalla Commissione giudicatrice che formula la graduatoria dei candidati idonei e individua il vincitore.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute.

Articolo 7 – Procedura di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare i titoli dei candidati, nonché il possesso, da parte degli stessi, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 50 punti); b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione (fino a un massimo di 20 punti); c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca (fino a un massimo di 30 punti).
3. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
4. La data del colloquio è fissata sin d'ora per il 14/10/2026, alle ore 10:30, presso l'Aula Valutazioni Comparative del Plesso del Rettorato dell'Università degli Studi di Enna "Kore", sito in Piazza Università n. 1 – 94100 Enna bassa con valore di notifica a tutti gli interessati.
5. All'inizio del colloquio, ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
6. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
7. A conclusione del colloquio, la Commissione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.

Articolo 8 – Formulazione e approvazione della graduatoria di merito

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati tenendo conto dei punteggi conseguiti dagli stessi e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 65 punti su 100 complessivi.
2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato con età anagrafica minore.
3. L'Amministrazione, con decreto del Presidente, accertata la regolarità degli atti, mediante pubblicazione sito web di Ateneo all'indirizzo www.uke.it, del relativo provvedimento, con valore di notifica per tutti gli interessati.
4. Entro il termine che sarà comunicato dall'Ateneo, il candidato vincitore dovrà comunicare l'accettazione dell'incarico ed allegare alla stessa l'eventuale documentazione richiestagli.

Articolo 9 – Conferimento

1. Il conferimento dell'incarico di ricerca al vincitore della selezione è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l'istanza di partecipazione. L'Amministrazione procede a idonei controlli ed ha facoltà di espletare ulteriori verifiche prima del conferimento e per tutta la sua durata, ivi compresa l'eventuale proroga, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico di ricerca, si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento Presidenziale emanato o l'incarico sarà dichiarato risolto di diritto, con il conseguente recupero degli emolumenti già liquidati.
2. L'incarico di ricerca dovrà essere sottoscritto entro i termini comunicati dall'Amministrazione universitaria. Il mancato conferimento nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.
3. Per tutta la durata dell'incarico di ricerca trovano applicazione, per ciascun assegnatario, le disposizioni di cui all'art. 4 del presente bando.

Articolo 10 – Trattamenti economico, fiscale e previdenziale

1. Al titolare dell'incarico di ricerca spetta, per la durata del rapporto, un trattamento economico annuo pari a € 22.500,00, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, in rate mensili di pari importo.
2. All'incarico di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, all'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS) ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
3. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare dell'incarico di ricerca nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e allo specifico Regolamento di Ateneo.

Articolo 12 – Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Direttore Generale, dott. Salvatore Berrittella.

Articolo 13 – Rinvio normativo e pubblicazione

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo: www.uk.e.it. Ulteriore pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MUR e dell'Unione Europea.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa di riferimento, vigente in materia.

Enna, 10/09/2026

IL PRESIDENTE
Prof. Cataldo Salerno